

## **TI\_GERICHTE 12.2001.175 vom 11. Januar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-01-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2001.175](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.175)

FR: TI\_GERICHTE 12.2001.175 du 11 janvier 2002

IT: TI\_GERICHTE 12.2001.175 del 11 gennaio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

Dovendosi dichiarare nulla la decisione appellata non torna conto affrontare la censura riguardante la nullità, o l'annullabilità, della citazione all'udienza di discussione perché notificata alla sola parte convenuta e non al suo patrocinatore. La questione potrebbe, in ogni caso, essere risolta con la procedura che il Pretore dovrà nuovamente affrontare in forza del rinvio del presente giudizio.

#### **E. 8**

Poiché la nullità della sentenza è la conseguenza dell'errato operato del primo giudice si prescinde dall'espore le tasse e le spese del presente giudizio e non sono assegnate ripetibili all'appellante poiché l'esito della pronuncia d'appello non dipende da sue censure. Per i quali motivi visti gli art. 274g CO, 507 cpv. 4 e 285 cpv. 2 CO dichiara e pronuncia 1. Il decreto di sfratto 5 ottobre 2001 del Pretore del distretto di Lugano, nella causa inc. no. SF.2001.00218 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, è nullo. 2. Gli atti sono ritornati al Pretore per i suoi incombeni. 3. Non si prelevano tasse o spese. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.